



U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI ARREDI PRESSO
GLI UFFICI DELL'UTI GIULIANA – JULIJSKA MTU E DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI
CIG 758487118F

Capitolato d'oneri

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi per gli uffici dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana (UTI) – Julijska Medobčinska Teritorialna Unja (MTU), nella sede operativa di Piazza Vittorio Veneto, 4 – Trieste e degli Istituti scolastici, di cui all'Allegato 1.

Le forniture oggetto di gara vengono intese interamente quali prestazioni principali.

ARTICOLO 2 – VALORE DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è stabilito in presunti €55.170,00 oltre I.V.A. di legge.

Non è previsto alcun onere atto ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze così come previsto dal d.lgs. 81/2008, in considerazione del fatto che la consegna dovrà avvenire, a scelta dell'aggiudicatario, con gli orari di seguito indicati:

presso la sede dell'UTI Giuliana: venerdì pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00

sabato: dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

presso gli Istituti scolastici: giornate e orario da definire direttamente con i referenti indicati nell'Allegato 1.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA OGGETTO DEL CAPITOLATO

Le caratteristiche tecniche che i prodotti oggetto della fornitura devono possedere sono descritte nell'**Allegato 1** - che fa parte integrante del presente Capitolato - e dovranno essere consegnati a cura e spese dell'aggiudicatario presso gli edifici di cui all'Allegato 1.

Tutti i prodotti richiesti devono rispettare tassativamente le normative vigenti in materia di sicurezza – d.lgs. 81/08 - e di ergonomia. L'aggiudicatario è tenuto, contestualmente alla fornitura, a produrre le relative certificazioni comprovanti la conformità alle normative in vigore.

Le offerte di arredi che non rispettassero i requisiti tecnici minimi richiesti non saranno prese in considerazione.

Gli arredi e la loro collocazione dovranno essere:

- **perfettamente funzionanti;**
- **immediatamente fruibili;**
- **nel pieno rispetto della vigente normativa antinfortunistica;**
- **secondo le quantità previste dall'Allegato 1;**
- **eseguiti a regola d'arte.**

ARTICOLO 4 - GARANZIA E MANUTENZIONE SUI PRODOTTI

Gli arredi forniti debbono essere nuovi di fabbrica, privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'affidatario nella documentazione allegata all'offerta.

Dalla data del certificato di conformità con esito favorevole, per un periodo di 2 (due) anni, l'appaltatore assume l'obbligo di mantenere o riportare, senza alcun addebito, gli arredi forniti in condizioni di regolare funzionamento.

L'affidatario dovrà garantire altresì, con specifica dichiarazione, che i pezzi di ricambio saranno reperibili sul mercato per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di assegnazione della fornitura.

Le modalità d'intervento dalla chiamata dell'assistenza tecnica nel periodo di garanzia devono essere obbligatoriamente le seguenti:

- tempo di intervento dalla chiamata entro 24 (ventiquattro) ore (dal lunedì al venerdì 8-17, sabato 8-12)
- nel caso di guasti a componenti che ne pregiudichino il corretto funzionamento la ditta entro le 24 ore solari dalla chiamata provvede alla riparazione o in alternativa assicura la fornitura di una dotazione equivalente in sostituzione di quella in avaria a propria cura e spese
- nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di esecuzione o di progettazione determinino l'indisponibilità delle apparecchiature o loro parti, per periodi superiori a 12 ore che, sommati, superino l'ammontare di 10 giorni, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere all'impresa un prolungamento della garanzia di almeno tre mesi o un nuovo periodo di garanzia a decorrere dalla data del ripristino del regolare funzionamento
- le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi debbono essere tempestivamente segnalate e documentate
- l'Amministrazione assume l'obbligo di informare tempestivamente l'operatore economico degli inconvenienti che via via si verificano indicandone specifiche caratteristiche.

ARTICOLO 5 - ACCERTAMENTI

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata all'accertamento, da parte degli Organi competenti, dell'insussistenza di cause ostative in capo all'operatore economico aggiudicatario come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6 - TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

I prodotti oggetto della gara dovranno essere inderogabilmente consegnati ed installati a cura, spese e rischio dell'Impresa aggiudicataria entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ordine formale.

Oltre alle penalità previste dalla Scheda "Termini di consegna e installazione" – Scheda B, per ogni decade di ritardo maturata, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1,00‰ (uno per mille) limitatamente alla parte di fornitura per la quale si sia verificato il ritardo stesso – art. 15, punto 1, lettera b).

La consegna sarà effettuata, all'interno dell'edificio indicato, ai piani, nei locali e con gli orari che devono essere preventivamente concordati, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo, con i referenti della UO Gare, Servizi Economici e Patrimonio dell'UTI Giuliana – Julijska MTU e degli Istituti scolastici, indicati nell'Allegato 1.

Contestualmente alla fornitura e alla posa in opera, l'appaltatore deve provvedere a sue spese a:

1. spostare gli arredi presenti nei locali oggetto di fornitura e smaltirne almeno il 25% nelle competenti discariche;
2. pulire le superfici dei locali interessati, con particolare riferimento a tutti gli imballi.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Subito dopo l'avvenuta consegna, installazione e messa in funzione, i beni oggetto della fornitura saranno sottoposti a verifica di conformità da parte del RUP, che redigerà apposito certificato di regolare esecuzione.

Oggetto della verifica di conformità è la corrispondenza tra la fornitura e quanto dichiarato nell'offerta.

Si applica l'art. 102 del d.lgs. 50/2016.

L'esito positivo del collaudo è condizione indispensabile per dare luogo alla liquidazione della fattura, come da art. 113 bis c. 3 del d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

La proprietà dei beni oggetto della fornitura è trasferita all'Amministrazione a partire dalla data del verbale del certificato di esecuzione con esito favorevole.

ARTICOLO 9 - CONTRAFFAZIONI

L'operatore economico dovrà rilasciare dichiarazione che nella fornitura non siano stati usati dispositivi o adottate soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, nonché la dichiarazione dell'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite da terzi nei confronti dell'Amministrazione per l'uso delle attrezzature fornite e di tenere indenne l'Amministrazione delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui potrebbe venire condannata con sentenza passata in giudicato.

Non appena dovesse essere promossa un'azione di contraffazione ovvero quando questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere all'operatore economico:

- di modificare o sostituire le attrezzature, oppure
- di ritirare le attrezzature contro rimborso delle somme versate tenuto conto dell'uso fatto.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Ogni responsabilità, civile e penale, per danni di qualsiasi specie che derivino a persona, anche terze, o a cose di proprietà dell'UTI Giuliana – Julijska MTU, in dipendenza della fornitura oggetto del presente capitolato, deve intendersi interamente a carico dell'aggiudicatario senza riserve o eccezioni.

L'operatore economico, qualora non ne sia già in possesso, è tenuta a sottoscrivere, fin dall'inizio dell'appalto e per tutta la durata dello stesso, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni e per infortuni con una compagnia di assicurazioni.

I massimali di assicurazione non devono essere inferiori all'importo di Euro 2.000.000,00 per sinistro. Copia di tale polizza deve essere depositata presso la UTI Giuliana - Julijska MTU di Trieste entro 10 giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 11 - CONTRATTO - DECADENZA – RECESSO DALL'AGGIUDICAZIONE

Specifico contratto dovrà essere stipulato e sottoscritto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta a mezzo MEPA.

Ove l'Aggiudicatario non si presenti per la sottoscrizione dell'atto senza giustificato motivo, l'UTI Giuliana - Julijska MTU ha facoltà, senza messa in mora e con semplice atto amministrativo, di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione del concorrente già risultato aggiudicatario e di procedere ad un nuovo esperimento di gara.

L'UTI Giuliana - Julijska MTU ha facoltà, senza obbligo di procedere alla costituzione in mora dell'aggiudicatario, di dichiarare con semplice atto amministrativo la decadenza dall'aggiudicazione e di procedere ad un nuovo esperimento di gara qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- qualora ai sensi della normativa antimafia vigente l'aggiudicatario risulti non essere in possesso dei requisiti che consentono di procedere ad approvare o rendere efficace nei suoi confronti il contratto di assegnazione della fornitura;
- qualora l'aggiudicatario non presenti entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la documentazione volta a regolarizzare o completare la documentazione già presentata in sede di gara

È fatta salva la facoltà dell'UTI Giuliana - Julijska MTU di provvedere al recesso dal contratto in dipendenza di sopravvenute cause di pubblico interesse.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto è un funzionario incardinato nella UO Gare, Servizi Economici e Patrimonio, il quale:

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto può avvalersi di un collaboratore incardinato nella UO Gare, Servizi Economici e Patrimonio, quale assistente per le verifiche di conformità, di cui al successivo articolo 14.

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ

L'avvio dell'esecuzione del contratto è fissato al primo giorno utile successivo al termine di consegna della fornitura offerto dal concorrente, ovvero ad avvenuta sottoscrizione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione può ordinare la sospensione di tutto o parte del contratto, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (p.es.: lavori di ristrutturazione).

Il corrispettivo è liquidato in unica soluzione, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di corrispondenza tra la fornitura consegnata e quella oggetto di gara e in termini di perfetta fruibilità e funzionalità delle attrezzature da parte del direttore dell'esecuzione.

I prodotti ammessi al pagamento saranno quelli per i quali risulteranno regolarmente rilasciate le certificazioni di regolare esecuzione, prerequisite per l'emissione della fattura, di cui al precedente articolo 7 – 3° capoverso.

La fatturazione della merce dovrà fare esplicito riferimento alle bolle di consegna ed ai certificati di regolare esecuzione.

Il pagamento è effettuato mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura.

ARTICOLO 14 - VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE

Alla conclusione del contratto, e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della fornitura, si procederà alla verifica di conformità definitiva, a cui obbligatoriamente presenzierà il direttore dell'esecuzione.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale, contenente:

- sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
- principali estremi dell'appalto
- il giorno della verifica di conformità
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti
- gli eventuali rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità
- le singole operazioni e le verifiche compiute
- il numero di rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

ARTICOLO 15 - PENALITÀ

L'Amministrazione si riserva la facoltà di comminare all'aggiudicataria, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

1. **per mancata osservanza di disposizioni di varia natura:**
 - a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'operatore economico sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penale di cui alla successiva lett. b) decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno sarà consegnata.
 - b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno maturato di ritardo limitatamente alla parte di fornitura per la quale si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a).
 - c) nel caso di non accettazione del collaudo e conseguente obbligo di modifica o di rifacimento di singole parti, la penalità per ritardata consegna dei prodotti non accettati, nella misura stabilita nella precedente lett. b), decorrerà dalla data entro cui i prodotti stessi dovevano essere consegnati fino alla data in cui saranno consegnati, dopo l'esito favorevole del collaudo.
 - d) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati entro 12 mesi dalla data della consegna, verrà applicata una penalità giornaliera del 5‰ dell'importo contrattuale (cinque per mille), limitatamente alla parte di fornitura interessata, per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari lavori.
2. per mancato rispetto di quanto dichiarato e offerto in sede di gara:

- a) 0,3‰ del valore contrattuale al giorno per ogni miglioria offerta e non adempiuta rispetto a quanto dichiarato nell'apposita "SCHEDA TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE" – Scheda A;
- b) 0,7 ‰ per ritiro e smaltimento dell'usato offerto e parzialmente eseguito rispetto a quanto dichiarato nell'apposita "SCHEDA RITIRO E SMALTIMENTO USATO" – Scheda B;
- c) 1 ‰ del valore contrattuale al giorno per ritiro dell'usato offerto e non eseguito rispetto a quanto dichiarato nell'apposita "SCHEDA RITIRO E SMALTIMENTO USATO" – Scheda B.

L'applicazione della penalità è preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, segnalata dal Dirigente scolastico competente e/o rilevata dal RUP, a opera del Responsabile della UO Gare, Servizi Economici e Patrimonio. L'operatore economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

L'importo della penale, nel caso in cui l'operatore non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 10 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte dell'Ente, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione della fattura ovvero sul deposito cauzionale, previa comunicazione scritta all'operatore economico.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione automatica del contratto in presenza di uno dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza dei prodotti richiesti alle specifiche tecniche ed evidenziate nella fase di collaudo delle apparecchiature;
2. mancato rispetto dei tempi di consegna di oltre 30 (trenta) giorni;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione dell'azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria;
5. nei casi di subappalto non autorizzato;
6. nel caso di morte del fornitore, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nel caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
8. nei casi di fusione della società con altra, quando l'Amministrazione non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.

Nei casi previsti al punto 1), per evitare la risoluzione automatica del contratto, la ditta aggiudicataria avrà tempo 15 (quindici) giorni per la sostituzione dei prodotti risultati non corrispondenti alle richieste con prodotti adeguati.

E' fatta salva, inoltre, la facoltà dell'UTI Giuliana - Julijska MTU di provvedere al recesso dal contratto in dipendenza di sopravvenute cause di pubblico interesse.

ARTICOLO 17 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura. L'affidamento a terzi verrà notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte. Alla stessa ditta verrà trasmessa copia del nuovo contratto. Alla ditta inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale. Nel caso di minor spesa, nulla competerà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di

legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

ARTICOLO 18 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire la "*garanzia definitiva*" nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale nelle forme e nei modi previsti dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia è redatta secondo gli schemi tipo emanati con decreto del MISE 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. 10/04/2018 n. 83) III.1.3).

ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto stabilito nel disciplinare di gara circa il subappalto e fermo nonché dall'art. 105 del Codice,.

L'aggiudicatario, per le forniture e i servizi dati in subappalto, non è esonerato dagli obblighi assunti con l'UTI Giuliana - Julijska MTU e regolati dal presente Capitolato d'Oneri; resta ugualmente, di fronte all'UTI Giuliana - Julijska MTU, **unico responsabile** di quanto subappaltato.

E' vietato all'aggiudicatario cedere il contratto, in tutto o in parte, pena la nullità dello stesso, con perdita della cauzione ed insorgenza del diritto al risarcimento di ogni conseguente danno arrecato.

ARTICOLO 20 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

I diritti di rogito, di segreteria, imposta di bollo, imposta di registrazione o ogni altra spesa inerente la stipula del contratto sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 21- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via bonaria, è competente il Foro di Trieste.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 che i dati forniti dall'operatore economico, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'UTI Giuliana - Julijska MTU di Trieste.